

0 8 0 0 6 3 0 2 1 0 3		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 4358/15 DEC 30/12/2015		
	CC	R.U.O.
Funzione	Macroattività	Attività
490/15b	Sottofascicolo	



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Reggio Calabria

Si informa che è stata avviata presso questa Procura della Repubblica la procedura per la selezione di tirocinanti per progetti formativi presso gli uffici giudiziari (art. 73 del D.L. 69/2013 n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall'art. 50 del D.L. n. 90/2014 (convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114) **della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza.**

**Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98), come modificato dall'art. 50 co.2 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11/8/2014 n. 114).**

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) è indetta la selezione di tirocinanti da immettere presso la Procura della Repubblica

### REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- 1) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- 2) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, 11.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non esser sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- 3) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- 4) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEQUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi";

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione;

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

## **ESITO DELLO STAGE**

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore della Repubblica.

L'esito positivo dello stage:

- 1) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni
- 2) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito
- 3) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere presentata esclusivamente o tramite pec [prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it) o tramite raccomandata indirizzata a Procura della Repubblica di Reggio Calabria- Tirocini Formativi- palazzo CEDIR, via Sant'Anna, 891000 Reggio Calabria

### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle domande. Le stesse saranno accolte fino a copertura dei posti disponibili.

### **CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE**

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica di Reggio Calabria

Reggio Calabria 21 dicembre 2015

**Il Procuratore della Repubblica**  
*(Dott. Federico Cafiero de Raho)*